

*Decreto legislativo sulla sorveglianza degli Asili
infantili.*

(26 novembre 1897)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

In esecuzione del decreto legislativo 3 maggio 1897,

DECRETA:

Art. 1. La sorveglianza superiore degli Asili infantili è affidata ad una Ispettrice, nominata dal Consiglio di Stato.

L'Ispettrice sta in carica quattro anni, e dovrà risiedere in un luogo centrale, da designarsi dal Consiglio di Stato.

Art. 2. L'Ispettrice degli Asili infantili dipende dal Dipartimento della Pubblica Educazione.

Ha l'obbligo di visitare, almeno quattro volte durante l'anno, tutti gli Asili del Cantone, sussidiati dallo Stato, e, in genere di vegliare al buon andamento ed incremento di essi, curando specialmente lo sviluppo fisico dei bambini; e però impartire ai Consigli direttivi, alle visitatrici e alle direttrici degli Asili gli ordini e i suggerimenti opportuni, esigendone l'osservanza, invocando a tale uopo, quando occorra, l'intervento del Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 3. Per la formazione di maestre idonee per gli Asili infantili, l'Ispettrice terrà degli appositi corsi di studio o di ripetizione, ovvero delle conferenze, nel tempo e nei modi che saranno stabiliti dal Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 4. L'Ispettrice riceve un onorario fisso di fr. 1,200 all'anno, più fr. 4 per ogni giorno di occupazione, in località distante 6 chilometri dalla residenza.

Se l'Ispettrice deve pernottare fuori di residenza, l'indennità viene aumentata di 2 franchi.

Saranno rimborsate le spese effettive di trasferta; dove non esistessero mezzi regolari di trasporto, queste spese verranno calcolate in ragione di 20 centesimi per chilometro.

Art. 5. Alla chiusura di ogni Asilo l'Ispettrice trasmetterà analogo rapporto generale al Dipartimento, preavvisando per il sussidio dello Stato.

Bellinzona, 26 novembre 1897.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Avv. STOPPA.

I Consiglieri-Segretari:

Avv. E. BRUNI, ff.

Avv. T. PAGNAMENTA, ff.

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

Visto essere trascorso il termine prescritto dell'art. 31 della riforma costituzionale 2 luglio 1892 e della relativa legge 25 novembre successivo, senza che sia stata fatta domanda di *Referendum*,

ORDINA:

Il presente decreto legislativo sarà stampato nel *Bollettino ufficiale delle leggi*, pubblicato ed eseguito.

Bellinzona, 11 gennaio 1898.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

D.^r L. COLOMBI.

Il Consigliere Segretario di Stato

CASELLA
